

ORIC

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted] duemilaquattordici
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Presso IL TRIBUNALE DI BARI
[redacted]

N. [redacted] R.G.P.M.

N. [redacted] R.G. GIP.

N. [redacted] R.G. SENT.

Con la presenza del Pubblico Ministero Dr. [redacted]
E con l'assistenza del cancelliere P. [redacted] ha pronunciato la seguente

DEPOSITATA IN
Cancelleria

SENTENZA

Nella causa penale

Appello o ricorso per
Cassazione

Contro

[redacted] n.in Nigeria l' [redacted] attualmente detenuto
p.q.c.presso la casa circondariale di [redacted] Difeso Avv.fid. [redacted]
[redacted]-presente-

il _____

P.C.: [redacted] n.in Nigeria il [redacted] e domiciliata in Bari
[redacted]-presente - Difesa e rappresentata dall'Avv.Maria Pia
Vigilante-presente

Notificato estratto al
contumace

il _____

IMPUTATO

in ordine ai seguenti fatti-reato, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed
in tempi distinti ed in concorso con altri soggetti allo stato non identificati ex artt. 81 e 110
c.p.:

Avviso dep. sentenza
notif.

il _____

A) artt. 56-110-629 co. 1 e 2 in relaz. all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e 582-585 c.p., perché al fine di
procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, compiva atti idonei diretti in modo non
equivoco a costringere la connazionale [redacted] - che aveva svolto in passato
l'attività di prostituta nella zona di [redacted] per conto di altri connazionali non
identificati - al pagamento della somma di €. 1.500,00 (pari a 3 mensilità dovute dalla donna e
asseritamente non pagate ai suoi protettori), mediante violenza posta in essere in piazza A.
Moro e consistita nell'afferrarla per la gola e nel colpirla con calci e pugni mentre l'altro
complice la colpiva con un bastone sulla testa e mediante minacce di morte nei confronti della
stessa e della sua famiglia; non riuscendo nel suo intento per l'intervento della P.S. che
promptamente intervenuta su richiesta disperata di aiuto della donna riusciva a bloccarlo mentre
gli altri due complici si davano alla fuga; così cagionandole lesioni giudicate guaribili in gg. 15
dal PS del Policlinico di Bari; condotta violenta e minacciosa avente ad oggetto la stessa
illecita pretesa economica e che poneva in essere con modalità identiche già il g. [redacted] in
cui colpiva la donna con un bastone mentre il complice faceva uso di un'ascia cagionandole
lesioni giudicate guaribili in gg. 15.
Acc. in Bari il g. [redacted]

ordinanza
inammissibilita'

del _____

notificata il _____

SENTENZA
IRREVOCABILE

Seis. n. / 14

R.G. GIP n.

R.G.N.R. n.

MOTIVAZIONE

Il procedimento si è incardinato con decreto di giudizio immediato ed è stato definito nelle forme del rito abbreviato, tempestivamente proposto dall'imputato a mezzo del suo difensore munito di procura speciale.

Si ritiene che gli elementi probatori contenuti negli atti d'indagine consentano di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti-reato a lui ascritti.

In data la persona offesa , di cittadinanza nigeriana, denunciava che alcuni giorni prima, e precisamente il pomeriggio dell', mentre si trovava nell'abitato della città di Bari, era stata aggredita da tre persone: il primo era un uomo da lei indicato come di probabile nazionalità nigeriana, a lei noto con il nome di "", fratello di tale ""; il secondo era un uomo di colore a lei noto come ""; la terza era una donna di nome "", anche lei straniera. Nell'occasione i due uomini le avevano chiesto il pagamento della somma di € 1.500,00 relativa al pagamento di tre mesi di "protezione" per la sua precedente attività di prostituzione, svolta per strada a . Sosteneva che i tre individui erano stati mandati da due signore chiamate "" o "" e "", le quali gestivano l'attività di prostituzione di diverse donne. Specificava di aver svolto attività di prostituzione per sette mesi, da gennaio a luglio del 2013, di aver pagato alle due donne la somma mensile di € 500,00 per questi sette mesi, di aver cessato tale attività alla fine di luglio perché aveva iniziato a lavorare regolarmente come domestica e di aver anche avvisato di ciò le due donne. Nel mese di ottobre aveva incontrato per strada "" che le aveva chiesto il pagamento di € 1.500,00 relativi ai tre mesi di agosto, settembre e ottobre in quanto, a suo dire, l'aveva vista prostituirsi a ma siccome ciò non corrispondeva al vero aveva rifiutato di pagarle quanto preteso. Con riferimento all'aggressione dell' precisava di essere stata colpita da "" e dall'altro uomo con dei corpi contundenti mentre la donna l'aveva trattenuta con una sciarpa nera stretta intorno al suo collo.

In data integrava la sua precedente denuncia riferendo che quella mattina una sua connazionale di nome "" l'aveva avvertita di stare attenta perché aveva incontrato un'altra cittadina nigeriana di nome "", fidanzata del suo aggressore "", che mostrando una bottiglia di acido aveva dichiarato a "" la propria intenzione di aggredire . Nell'occasione quest'ultima precisava agli inquirenti che "" era registrato su facebook con il nome di "".

In data la persona offesa sporgeva un'ulteriore denuncia nella quale dichiarava che il pomeriggio di quel giorno, nei pressi della stazione ferroviaria di Bari, era stata nuovamente avvicinata da tre persone a lei già note



perché l'avevano aggredita in precedenza a da lei indicate con i nomi di [REDACTED] (alias "[REDACTED]"), "[REDACTED]" e "[REDACTED]". Costoro le avevano chiesto il pagamento della somma di € 1.500,00, sostenendo che non aveva provveduto alla corresponsione degli ultimi tre mesi, da agosto a settembre del 2013, per aver usufruito di un piccolo lembo di terra su un tratto di strada che collega [REDACTED] e [REDACTED] dove a loro dire avrebbe svolto l'attività di prostituta. Aveva spiegato ai tre individui che non doveva nulla, perché aveva regolarmente pagato gli € 500,00 mensili per il periodo precedente, in cui aveva effettivamente svolto l'attività di prostituta ma di non dovere alcunché per quegli ultimi tre mesi, in quanto aveva intrapreso una regolare attività lavorativa senza più prostituirsi. Al suo diniego, due dei tre l'avevano afferrata per le braccia mentre "[REDACTED]", dopo averla afferrata per la gola, l'aveva colpita ripetutamente con pugni e schiaffi e uno dei due aveva cominciato anche a bastonarla in testa. Nell'occasione "[REDACTED]" aveva anche minacciato di morte lei e la sua famiglia. Ribadiva che i tre aggressori lavoravano per conto di "[REDACTED] [REDACTED]", persona che l'aveva avviata alla prostituzione e alla quale aveva in passato versato la somma mensile di € 500,00.

È principio ormai stratificato nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la deposizione della parte offesa, da sola considerata, può essere posta a base di una decisione purché risulti attendibile sotto il profilo oggettivo e soggettivo e non sia smentita da altre risultanze istruttorie. Il controllo sull'attendibilità e credibilità della persona offesa deve essere ancor più rigoroso allorquando la stessa, *come nella specie*, si sia costituita parte civile. È infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui *<<In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, con la conseguenza che il giudice deve procedere anche d'ufficio ad una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto accusatorio, che deve essere confrontato con tutti gli altri elementi processuali, non potendo gravare sull'imputato l'onere di provare la falsità della deposizione>>* (cfr. ex plurimis Cass. n. 40849/12).

Orbene la persona offesa [REDACTED] [REDACTED], nello sporgere denuncia per i fatti dei quali è stata reiteratamente vittima, non ha tradito sul piano soggettivo particolari risentimenti personali nei confronti dell'imputato e può ritenersi oggettivamente credibile, in quanto ha reso in più occasioni descrizioni precise e coerenti, prive di tentennamenti o contraddizioni, sviscerando con chiarezza ed efficacia le modalità dei comportamenti posti in essere ai suoi danni dall'imputato e dalle altre persone rimaste ignote.

Le circostanze descritte nella prima denuncia, relativa ai fatti dell'[REDACTED], si sono poi nuovamente verificate in occasione della seconda aggressione subita dalla donna il [REDACTED] e verificatasi nelle parti finali sotto gli occhi della Polizia ferroviaria di Bari.

Dalla lettura degli atti non emergono elementi di segno contrario, idonei a



scalfire la versione fornita dalla persona offesa, dovendosi anzi sottolineare che le circostanze da lei dettagliatamente riferite – le quali, per quanto fin qui detto, sarebbero di per sé sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo all'imputato – trovano riscontro esterno in ulteriori emergenze istruttorie.

Le dichiarazioni della persona offesa relative alle due aggressioni subite trovano infatti puntuale riscontro oggettivo nelle lesioni dalla stessa riportate, come risulta dalla lettura dei referti medici – in atti – relativi alle cure del caso, cui la donna è stata sottoposta in entrambe le occasioni, nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, a riprova della genuinità di quanto denunciato a distanza di pochi giorni in relazione alla prima aggressione, si sottolinea come già dal referto dell'[REDACTED] risulti che la donna riferì ai sanitari di essere stata aggredita da persona a lei nota. A ulteriore riprova della genuinità delle sue dichiarazioni si consideri che la donna ha sempre indicato di conoscere uno dei suoi aggressori con il nome di "[REDACTED]" ma nell'integrazione di denuncia del [REDACTED] ha specificato di sapere che costui utilizzava un profilo facebook col nome di "[REDACTED]". In tempi non sospetti, quindi, la persona offesa ha fornito l'indicazione relativa al nome "[REDACTED]" associato a quello del suo aggressore inizialmente indicato solo con l'alias "[REDACTED]"; nome che corrisponde a quello proprio dell'uomo il quale poi, in data [REDACTED], si è reso responsabile ai suoi danni della seconda aggressione, questa volta avvenuta sotto gli occhi della Polizia ferroviaria che ha poi proceduto al suo arresto.

Altro riscontro alle dichiarazioni di [REDACTED] riviene dalla sommarie informazioni testimoniali rese nell'immediatezza del fatto dal suo compagno [REDACTED] il quale ha dichiarato di essere intervenuto in soccorso della ragazza mentre era picchiata da tre individui di colore, riportando anche il particolare da lei riferito circa il fatto che uno di essi – ossia proprio l'odierno imputato – l'aveva anche afferrata per la gola.

Ulteriore e definitivo riscontro alle dichiarazioni della persona offesa deriva inoltre proprio dalle circostanze riferite dal personale della Polizia ferroviaria intervenuto il [REDACTED] che, nell'occasione, ha notato una rissa fra cittadini stranieri, nel corso della quale la persona offesa stava avendo la peggio perché colpita ripetutamente con pugni e calci: a riprova quindi del fatto che, come già denunciato in relazione ai fatti dell'[REDACTED], aveva subito un'aggressione da parte di più persone riunite.

Appare quindi irrilevante l'unico dettaglio, sottolineato dalla difesa dell'imputato allo scopo di scalfire la credibilità della persona offesa, relativo al fatto che nella denuncia relativa ai fatti dell'[REDACTED] aveva indicato fra i suoi tre aggressori una donna di nome "[REDACTED]" mentre nella denuncia relativa ai fatti del [REDACTED], sostenendo che si trattava delle stesse persone le quali in passato l'avevano aggredita, ha riferito non più della presenza della donna di nome "[REDACTED]" ma di un uomo di nome "[REDACTED]". Si tratta di un particolare di dettaglio il quale non è idoneo a incidere sulla credibilità complessiva della persona offesa e sulle certezze attinenti al coinvolgimento dell'odierno imputato, indicato da costei come autore delle aggressioni commesse ai suoi danni in entrambe le occasioni e senza alcun tentennamento. La diversa indicazione relativa alla terza persona,

contenuta nella denuncia sporta il [REDACTED] subito dopo l'aggressione subita, può facilmente spiegarsi in relazione alla concitazione dei momenti vissuti in quei frangenti dalla donna e alla difficoltà di farsi comprendere dai verbalizzanti nel momento in cui ha inteso fare riferimento alle sue precedenti denunce, anche in considerazione del fatto che le sue dichiarazioni sono state verbalizzate con l'ausilio di un interprete. Oltre tutto, nelle tre denunce sporte la donna ha riferito di aver ricevuto anche in altre occasioni pressanti richieste di pagamento sia direttamente da parte di "[REDACTED]" che di altre persone per conto di quest'ultima: è comprensibile che quindi, nello sporgere l'ultima denuncia, possa essere incorsa in confusione – o che vi siano stati fraintendimenti da parte dei verbalizzanti – relativamente non già all'identità del suo terzo aggressore quanto, piuttosto, al riferimento della sua presenza anche in occasione della prima aggressione verificatasi il [REDACTED].

Non vi sono dubbi quindi che l'odierno imputato si sia reso responsabile dei fatti oggetto della duplice denuncia sporta dalla persona offesa, essendo stato colto in flagranza dalla polizia giudiziaria in occasione della seconda aggressione, svoltasi con modalità identiche alla prima ed essendo stato indicato senza esitazioni dalla persona offesa come autore di entrambi gli episodi commessi ai suoi danni.

Deve infine sottolinearsi come sia del tutto priva di credibilità la diversa versione fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio svoltosi durante l'udienza di convalida del suo arresto. Egli ha infatti sostenuto di essere estraneo ai fatti a lui contestati e, anzi, di essere stato a sua volta vittima di un'aggressione commessa dapprima solo verbalmente ai suoi danni da parte della persona offesa e poi anche fisicamente, in seguito all'intervento del fidanzato di quest'ultima e di un'altra persona. Tale versione non può essere ritenuta affatto credibile innanzi tutto perché l'imputato non ha chiarito il motivo per il quale la donna prima e gli altri soggetti poi l'avrebbero aggredito: si è infatti limitato a sostenere che vi erano precedenti dissidi fra [REDACTED] e la sua fidanzata per motivazioni che, tuttavia, non è stato in grado di specificare, se non in maniera del tutto confusa e poco chiara. Ma l'imputato non è credibile anche e soprattutto perché ha negato di aver colpito la persona offesa, sostenendo di essere stato solo vittima di un'aggressione altrui, quando invece dalla lettura del verbale di arresto risulta che la polizia giudiziaria ha assistito alla rissa nel corso della quale la donna stava avendo la peggio.

Alla luce degli elementi probatori innanzi sintetizzati e delle considerazioni già rassegnate, si ritiene provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti-reato ascrittigli.

I delitti di lesioni personali commessi in danno della persona offesa risultano oggettivamente riscontrati alla luce dei referti medici in atti, relativi a entrambi gli episodi in contestazione.

Le condotte ascritte all'imputato integrano anche gli estremi della tentata



estorsione in contestazione, commessa in entrambe le occasioni ai danni della persona offesa. È infatti pacifico che la pretesa di versamento di una somma di denaro per il pagamento della c.d. "protezione", relativa allo svolgimento di attività di meretricio, configuri pretesa ingiusta, idonea a configurare il delitto in oggetto – cfr. ad esempio Cass. n. 32011/06, secondo cui <<Integra il delitto di tentata estorsione (art. 56 e 629 cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata) - la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro (nella specie cinquantamila lire al giorno) dal soggetto passivo, per consentirgli di esercitare la prostituzione in un dato luogo, considerato che entrambe le fattispecie incriminatrici in questione (estorsione e violenza privata) tutelano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ma ricorre il delitto di estorsione allorché (come nella specie) la coartazione sia preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto>>. È appena il caso di osservare poi come tale pretesa ingiusta sia stata posta in essere mediante condotte violente commesse ai danni della vittima, sicuramente idonee a coartare la sua volontà; cosa che non si è verificata solo per il rifiuto della donna di pagare l'indebitato e, nella seconda occasione, anche grazie all'intervento delle forze di polizia presenti durante le fasi finali dell'aggressione.

Sotto altro profilo, ricorre anche l'aggravante delle più persone riunite, contestata in relazione a entrambi gli episodi di tentata estorsione. Sul punto è opportuno richiamare i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità che, secondo l'orientamento maggioritario, ha stabilito quanto segue: <<In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena>> (Sez. 6, Sentenza n. 41359 del 21/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248733 Imputato: Cuccaro e altri). Nella specie, le richieste estorsive e le successive condotte violente dirette a ottenere dalla vittima il pagamento dell'indebitato sono state commesse dall'imputato, in entrambe le occasioni, non solo con la presenza fisica di altre due persone ma anche con il loro concreto ausilio, consistito nell'aver partecipato materialmente al pestaggio della donna, sicché non vi sono dubbi circa la maggiore offensività delle condotte poste in essere e, quindi, circa la ricorrenza dell'aggravante in contestazione.

Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, i reati ascritti all'imputato possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione – come del resto già indicato nell'imputazione – perché commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, consistente nella programmata intenzione di coartare la volontà della vittima e di costringerla al pagamento di somme indebite di denaro.

Al di là dello stato di incensuratezza dell'imputato, da ritenersi di per sé insufficiente ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, c.p., non si ravvisano ragioni

Con
E c

particolari per riconoscere in suo favore la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi oltre tutto nemmeno apprezzare un comportamento collaborativo ovvero alcuna manifestazione di resipiscenza.

La pena da applicare nei suoi confronti viene quindi determinata in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 516,00 di multa, secondo il seguente calcolo:

- pena base fissata in anni tre e mesi sei di reclusione ed € 516,00 di multa, in relazione al primo episodio di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 133, 56 e 629 comma 2 c.p.;
- aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 258,00 di multa ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., in relazione ai restanti reati in contestazione, alla pena complessiva di anni cinque di reclusione ed € 774,00 di multa (aumenti così distinti: anni uno di reclusione ed € 172,00 di multa in relazione al secondo episodio di tentata estorsione aggravata; mesi tre di reclusione ed € 43,00 di multa per ciascuno dei due episodi di lesioni personali aggravate in contestazione);
- ridotta per effetto del rito speciale prescelto alla pena finale su indicata.

L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato comporta anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali, incluse quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta.

L'entità della pena inflitta non consente la concessione della sospensione condizionale, essendovi superamento dei limiti previsti per tale beneficio.

Ai sensi dell'art. 29 c.p. l'imputato deve essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Sulle questioni civili si rileva come, dalla penale responsabilità accertata in capo all'imputato, discenda anche la sua responsabilità in ordine ai danni cagionati alla persona offesa quale conseguenza dei suoi comportamenti delittuosi.

Non potendosi fornire un'esatta quantificazione dei danni patiti, alla luce degli elementi acquisiti nel presente processo, deve essere pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, che dovrà poi essere liquidato in separato giudizio civile. Può trovare accoglimento, ad ogni modo, la richiesta della parte civile di ottenere in questa sede la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria che viene fissata in via equitativa nella misura di € 2.000,00

All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle

spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi € 2.880,00 (di cui € 810,00 per fase di studio, € 720,00 per fase introduttiva, ed € 1.350,00 per fase decisoria) oltre eventuali oneri e contributi come per legge.

P.T.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] colpevole dei reati a lui ascritti e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuzione conseguente al rito speciale prescelto, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta;

visto l'art. 29 c.p. dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile che vengono liquidati a titolo di provvisionale in € 2.000,00, salvo ulteriori danni da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile medesima che si liquidano in complessivi € 2.880,00, oltre eventuali oneri e contributi come per legge se dovuti;

Motivazione contestuale.

Bari, [REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL CANCELIERE [REDACTED]
Patrizia [REDACTED]

*detta e depositata in
Votante contestualmente
alle motivazioni.
Bari, li 23.10.2014*

[Handwritten signature]

IL CANCELIERE [REDACTED]
Patrizia [REDACTED]